

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1768

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MANCINO, SIGNORELLO, MURMURA, DE VITO, DE GIUSEPPE, SPEZIA, LOMBARDI, GRAZIOLI, VALIANTE, GIUST, BOMBARDIERI, CODAZZI ALESSANDRA, MANENTE COMUNALE, MARCHETTI, AMADEO, RICCI, SCARDACCIONE, DELLA PORTA, COLELLA, FAL-LUCCHI, CAROLLO, JERVOLINO RUSSO ROSA, LAPENTA (n. 20); BERTI, LUGNANO, MAFFIOLETTI, MODICA, PERNA, VENANZI (n. 55); CIPELLINI, FORMICA, BARSACCHI, IANNELLI, NOCI (n. 110)

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 21 maggio 1980 (Stampati nn. 20, 55, 110)

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 maggio 1980*

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

CONSIGLIO DI STATO

ART. 1.

(Composizione).

Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.

Ciascuna sezione consultiva è composta da un presidente titolare, da un presidente e da almeno nove consiglieri. Ciascuna sezione giurisdizionale è composta da un presidente titolare, da un presidente e da almeno dodici consiglieri.

Le sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento del presidente e di quattro consiglieri.

È consentita la costituzione di commissioni speciali per la trattazione di affari di natura mista o indeterminata.

ART. 2.

(Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali).

Il presidente del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza an-

che per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, nonché l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.

I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano all'inizio di ogni anno il calendario delle udienze e all'inizio di ogni trimestre la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.

Ove manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive o giurisdizionali.

ART. 3.

(Ripartizione degli affari).

Il consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e contenziosi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali.

ART. 4.

(Adunanza generale).

L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato.

ART. 5.

(Segretario generale del Consiglio di Stato).

Il segretario generale del Consiglio di Stato assiste il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge.

L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio di Stato sentito il consiglio di presidenza.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non è rinnovabile.

In caso di assenza o di impedimento il segretario generale è sostituito con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

ART. 6.

(Adunanza plenaria).

L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici consiglieri scelti dal consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali.

Qualora il presidente del Consiglio di Stato sia impedito, è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nella qualifica; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, sempre in caso di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella qualifica della rispettiva sezione.

CAPO II

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

ART. 7.

(Composizione dei tribunali amministrativi regionali).

I tribunali amministrativi regionali sono composti da: presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari e referendari.

I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati.

Per l'istituzione di nuove sezioni staccate, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, commi terzo, quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si provvede mediante legge.

Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le sezioni staccate, nonché quelle istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio, sono presiedute da presidenti di tribunale amministrativo regionale; le sezioni istituite ai sensi del terzo comma del presente articolo sono presiedute dal consigliere di tribunale amministrativo regionale più anziano nella qualifica.

I tribunali amministrativi regionali e le sezioni pronunciano con l'intervento del presidente e di due componenti.

Il presidente del tribunale amministrativo regionale all'inizio di ogni trimestre stabilisce il calendario delle udienze e all'inizio di ogni anno la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima determinati dal consiglio di presidenza.

Nei tribunali amministrativi regionali divisi in sezioni, il presidente del tribunale, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le sezioni stesse.

Il presidente di ciascuna sezione all'inizio di ogni trimestre stabilisce il calendario delle udienze e all'inizio di ogni anno la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento di magistrati, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione del tribunale amministrativo regionale o in caso

di vacanza temporanea, le funzioni di presidente sono esercitate dal magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, dal più anziano nella qualifica.

ART. 8.

(Ripartizione dei ricorsi).

Il consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

CAPO III

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 9.

(Composizione del consiglio di presidenza).

Il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed è composto:

- 1) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
- 2) da sei magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, di cui almeno uno con qualifica di presidente di sezione;
- 3) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali di cui almeno uno con qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale.

All'elezione dei componenti di cui ai numeri 2) e 3) partecipano rispettivamente i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano nella qualifica, eletto tra i magistrati di cui al numero 2). Il vicepresidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato, il quale non ha diritto di voto.

ART. 10.

(Ineleggibilità).

Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali.

Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonizione.

Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.

ART. 11.

(Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti).

Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza, di cui ai numeri 2)

e 3) dell'articolo 9, è istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.

Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Ciascun elettore non può esprimere più di cinque preferenze; quelle eventualmente espresse in eccedenza a tale limite sono nulle, mentre rimangono valide le prime.

Le schede — distinte per ciascun gruppo elettorale — devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

ART. 12.

(Contestazioni e reclami).

L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla pro-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

clamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

ART. 13.

(Scioglimento del consiglio di presidenza).

Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.

ART. 14.

(Validità delle deliberazioni e convocazioni).

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno nove componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 15.

(Attribuzioni del consiglio di presidenza).

Il consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio.

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

6) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

7) sul collocamento fuori ruolo;

8) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3) e 6) sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 5 e 7) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al numero 4) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

TITOLO II
PERSONALE DI MAGISTRATURA

CAPO I
DISTINZIONE PER FUNZIONI
E QUALIFICHE

ART. 16.
(Qualifiche).

I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:

- 1) presidente del Consiglio di Stato;
- 2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale;
- 3) consiglieri di Stato;
- 4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.

ART. 17.
(Funzioni dei magistrati amministrativi).

Sono magistrati con funzioni direttive superiori quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

I magistrati di cui al numero 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.

I magistrati di cui al numero 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.

I magistrati di cui al numero 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali.

I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresì, le funzioni di presidente delle sezioni previste dall'articolo 7, secondo comma, della presente legge.

CAPO II

AMMISSIONE IN SERVIZIO,
PROGRESSIONE E RUOLI ORGANICI

ART. 18.

(Ammissione alla magistratura amministrativa).

I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Il concorso è disciplinato dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da due consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

ART. 19.

(Nomina a primo referendario).

Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'or-

dine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

ART. 20.

(Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale).

I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale.

La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

ART. 21.

(Nomina a consigliere di Stato).

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

1) in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale con il loro consenso. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine risultante dal ruolo di anzianità, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I consiglieri di tribunale amministrativo regionale conservano l'anzianità agli effetti del secondo comma dell'articolo 23;

2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie

giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori o a dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte di appello o equiparato. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza;

3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso.

Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444.

ART. 22.

(Posti vacanti).

I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'articolo 21,

possono essere portati in aumento alle altre categorie, previa proposta del consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.

ART. 23.

(Nomina a presidente di sezione e qualifiche equiparate).

I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori di cui al numero 2) del precedente articolo 16 secondo l'ordine risultante dall'anzianità nelle rispettive qualifiche e nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza. Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che prima della nomina a presidente hanno prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

Limitatamente al conferimento delle funzioni di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Sul conferimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, provvede il consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede di ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.

I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.

Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive superiori, l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'articolo 50, terzo comma, della legge 6 di-

cembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso dell'anzianità prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente dall'anzianità predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.

ART. 24.

(Nomina del presidente del Consiglio di Stato).

Il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive superiori, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.

In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica.

ART. 25.

(Ruolo dei magistrati amministrativi).

La tabella A allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché quella di cui all'articolo 12, lettera c), della suddetta legge n. 1034.

Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati, secondo l'ordine seguente:

1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;

2) nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione;

3) nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri di Stato e, di seguito ad essi, i primi referendari e i referendari del Consiglio di Stato. I predetti primi referendari e referendari sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

4) nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, i consiglieri in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

5) nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Salvo quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 23 i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserveranno all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite, rispettivamente, di tre e di due anni e prenderanno posto nel ruolo secondo la predetta anzianità.

Ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di tale qualifica alla data dell'entrata in vigore della presente legge che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari e dai referendari amministrativi regionali per effetto dell'abbreviazione del periodo di anzianità prevista

dagli articoli 19, 20 e 52 è riconosciuta l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento. In nessun caso, però, i referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai sensi del secondo comma, n. 3), del presente articolo, possono conseguire la nomina alle qualifiche direttive superiori se non abbiano effettivamente svolto funzioni di istituto per almeno otto anni complessivi. Tale anticipazione della nomina non comporta il superamento in ruolo dei consiglieri amministrativi regionali in possesso di tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a tale qualifica a norma dell'articolo 16, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la retrodatazione della nomina prevista dall'articolo 53, primo comma, non comporta anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge godevano di una maggiore anzianità nella qualifica. A tal fine la data della nomina di questi ultimi è anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare che i predetti consiglieri di tribunale amministrativo regionale li superino nel ruolo.

CAPO III

GARANZIE, INCOMPATIBILITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 26.

(*Garanzie*).

I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

glio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per i motivi stabiliti dalla presente legge.

ART. 27.

(Trasferimento d'ufficio).

I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla presente legge.

Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali più vicini, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.

I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico alla indennità di missione intera.

ART. 28.

(Obbligo di residenza).

I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

ART. 29.

(Collocamento a riposo per limiti di età).

Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

ART. 30.

(Incompatibilità di funzioni).

Ai magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilità e di inleggibilità previste per i magistrati ordinari.

È abrogato l'articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

ART. 31.

(Collocamento fuori ruolo).

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.

Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati oltre le 20 unità.

ART. 32.

(Trattamento economico).

Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonché di indennità di missione.

CAPO IV

SORVEGLIANZA E DISCIPLINA

ART. 33.

(Sorveglianza).

Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati della giurisdizione amministrativa e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente articolo 31.

Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati della giurisdizione amministrativa.

I magistrati con funzioni direttive superiori esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.

ART. 34.

(Disciplina).

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati della giurisdizione amministrativa le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.

È abrogato l'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

ART. 35.

(Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento).

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.

Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

ART. 36.

(Decisione del procedimento disciplinare).

Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

Il consiglio di presidenza delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO
E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI
REGIONALI

CAPO I

ORDINAMENTO

ART. 37.

(Ruoli organici).

Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato, del consiglio di am-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ministrazione di cui al successivo articolo 40, della segreteria del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 9 e dei tribunali amministrativi regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario e ausiliario tecnico sono stabiliti dalle tabelle *B, C, D, E, F e G*, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 4 febbraio 1971, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.

ART. 38.

(Carriere e attribuzioni).

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge le carriere e le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano stabilite dalla legge 10 aprile 1964, n. 193, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

Il presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali amministrativi regionali provvedono, sentiti i rispettivi segretari generali, ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le istruzioni necessarie al loro funzionamento.

Possono, inoltre, con proprio decreto, affidare ad impiegati della carriera esecutiva il compito di notificare nelle forme di rito gli avvisi di segreteria. Tale incarico non dà titolo ad attribuzione di speciali compensi salvo rimborso spese.

ART. 39.

(Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi regionali).

Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei

tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.

Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.

In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 40.

(Consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo, è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale ed è composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale amministrativo regionale designati dal consiglio di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

Il consiglio di amministrazione è nominato ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato.

Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza, previsto dall'articolo 9, e del consiglio di amministrazione, previsto dal presente articolo, è addetto il personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti ivi stabiliti.

ART. 41.

(Commissione di disciplina).

La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di amministrazione.

La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria.

CAPO II

INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE
DI SEGRETERIA

ART. 42.

(Inquadramento).

Il personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 37.

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi presso i tribunali amministrativi re-

gionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 37.

Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, addetto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, può chiedere, con le modalità stabilite dal presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 37. L'inquadramento può essere disposto dopo gli inquadramenti previsti dal titolo III, capo II, della presente legge a condizione che risultino posti disponibili. Si applicano al personale così inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II, della presente legge.

Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti si applicano i criteri previsti dal successivo articolo 44.

La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente del tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata di una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di provenienza e di ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.

ART. 43.

(Commissione per l'inquadramento).

All'inquadramento di cui all'articolo precedente provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

La commissione è composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da due consiglieri di Stato, da due consiglieri di tribunale amministrativo regionale e da due impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso la Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

ART. 44.

(Criteri di inquadramento).

La commissione, acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande ed alle relazioni indicate dall'articolo 42, compie le operazioni di inquadramento in base ai seguenti criteri:

1) determina il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente posizione formale acquisita da ciascun dipendente nell'amministrazione di provenienza;

2) determina l'anzianità complessiva di ciascun dipendente, computando il servizio svolto presso il tribunale, quello reso presso l'amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego valutando:

a) per intero, l'anzianità maturata in carriere corrispondenti a quella di inquadramento;

b) per metà, e per non più di quattro anni, quella maturata in carriera immediatamente inferiore;

3) stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la predetta anzianità in relazione ai tempi ordinari di permanenza nelle varie qualifiche nella stessa carriera, previste dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;

4) computa, agli effetti del calcolo, l'anzianità ad anni e le frazioni superiori a sei mesi come anno intero;

5) attribuisce tre aumenti periodici non riassorbibili.

Il personale non di ruolo è collocato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla posizione acquisita nell'amministrazione di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità in essa maturata.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero nelle qualifiche delle carriere previste nelle tabelle allegate alla presente legge, fermi restando i limiti delle dotazioni organiche complessive stabiliti per le carriere stesse; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo.

I posti in soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 45.

(Criteri di inquadramento dei dirigenti).

Il personale che abbia conseguito la qualifica di dirigente presso una amministrazione dello Stato, compresa quella di segretario comunale generale di prima o di seconda classe, è inquadrato con tale qualifica nei ruoli di cui all'articolo 37 della presente legge, conservando l'anzianità maturata nella stessa qualifica.

Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente.

ART. 46.

(Conseguimento della qualifica di primo dirigente).

Il personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo regionale o di direttore di segreteria di sezione di tribunale amministrativo regionale o di incaricato dell'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento degli organi di giustizia amministrativa può chiedere, con le modalità indicate nell'articolo 42, di essere inquadrato anche in soprannumero nel-

la qualifica di direttore capo aggiunto di segreteria all'ultimo parametro di stipendio e continua a svolgere le funzioni di cui è incaricato.

Il personale inquadrato a norma del precedente comma può, inoltre, conseguire la qualifica di primo dirigente mediante superamento di apposito concorso per titoli, integrato da esame-colloquio, al quale potranno partecipare i dipendenti che abbiano complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, ivi compreso il servizio prestato presso i tribunali amministrativi regionali, il quale va valutato ad ogni effetto di legge come proprio di detta carriera.

Ai fini del raggiungimento di detta anzianità si valuta per intero il servizio prestato nella carriera direttiva e per metà quello prestato nella carriera di concetto.

Le materie sulle quali verterà l'esame-colloquio saranno indicate nei relativi bandi di concorso.

Il primo concorso sarà bandito entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'articolo 43.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche al personale direttivo in servizio presso il Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge dirige il servizio di segreteria di ciascuna sezione del Consiglio di Stato.

Il conseguimento della qualifica di primo dirigente disciplinato nel presente articolo può aver luogo sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella tabella B.

Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di organico scoperti nella carriera dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.

ART. 47.

(Modalità di inquadramento).

L'inquadramento è disposto sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri ed ha effetto economico dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effetto giuridico dal 1° gennaio 1978.

Il personale è iscritto nel ruolo secondo la qualifica conseguita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica, l'iscrizione è effettuata secondo l'ordine di anzianità riconosciuto in sede di inquadramento. In caso di parità prevale il criterio della maggiore anzianità di età.

I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.

ART. 48.

(Passaggio di carriera).

Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo appartenente ad amministrazioni dello Stato può chiedere, con le modalità previste dall'articolo 42, di essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza, esclusa la dirigenza, qualora:

1) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale carriera ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o dall'articolo 21 o dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) abbia lodevolmente esercitato presso i tribunali amministrativi regionali, o presso l'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento degli organi di giustizia amministrativa, per almeno un anno, mansioni proprie della carriera superiore.

Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2).

L'esame è sostenuto presso la commissione di cui all'articolo 43. Per i programmi di esame si applicano le norme in vigore per il personale del Consiglio di Stato.

Il personale proveniente dagli enti locali può chiedere l'inquadramento in detta carriera, come previsto nel primo e nel secondo comma del presente articolo, qualora non abbia già usufruito di analogo beneficio presso l'ente di provenienza.

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto con i criteri stabiliti dal terzo e quarto comma dell'articolo 44 della presente legge.

Il personale di cui al presente articolo prende posto nelle rispettive qualifiche dopo il personale di ruolo inquadrato ai sensi dei precedenti articoli e senza pregiudizio di esso.

ART. 49.

(Personale in servizio presso il Consiglio di Stato).

Al personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme degli articoli 44 e seguenti. La domanda deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 42, ultimo comma, al presidente del Consiglio di Stato, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri corredata di una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dello stato di servizio e di ogni altro documento utile.

Il personale inquadrato ai sensi del primo comma dell'articolo 42 non può essere assegnato in servizio ai tribunali amministrativi regionali se non in base a domanda.

I funzionari dirigenti del Consiglio di Stato sono inquadrati ad ogni effetto dalla data del conseguimento della qualifica.

ART. 50.

(Passaggi di ruolo e concorsi).

Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di carriera previsti dagli articoli 42 e 48, si provvede alla copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente al ruolo unico degli impiegati

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ed operai dello Stato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Successivamente all'applicazione di quanto disposto dal comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esami alla qualifica iniziale di ciascuna carriera per il numero di posti rimasti disponibili nella stessa qualifica.

ART. 51.

(Stato giuridico ed economico).

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al presente titolo, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA

ART. 52.

(Norme transitorie).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'articolo 35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indice la prima elezione del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 9. I reclami relativi alla predetta operazione elettorale sono decisi in via definitiva dall'ufficio elettorale.

Entro 30 giorni dal suo insediamento il consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Nulla è innovato per quanto concerne la composizione organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

I consiglieri di Stato che, non avendo conseguito la nomina a presidente di sezione o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere un tribunale amministrativo regionale sono destinati al Consiglio di Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Fermo restando l'ordine di ruolo risultante dal precedente articolo 25, nella prima attuazione della presente legge e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, le anzianità stabilite negli articoli 19, 20 e 21, numero 1), limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte alla metà.

I magistrati del Consiglio di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive superiori previste dall'articolo 23, secondo comma; il conferimento delle funzioni può essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia.

ART. 53.

(Effetti giuridici ed economici).

Per coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli articoli 19, 20 e 23, le relative nomine sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente articolo 23. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al pieno possesso di tale qualifica.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL PERSONALE DI SEGRETERIA

ART. 54.

(Norme transitorie).

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative alla assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia.

All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti presso il Consiglio di Stato e dei singoli tribunali amministrativi regionali, i rispettivi presidenti.

Il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non abbia presentato la domanda di inquadramento prevista dal precedente articolo 42, è gradualmente restituito alla amministrazione o ente di provenienza in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale che gode di un trattamento economico superiore rispetto a quello risultante dopo l'inquadra-

mento, si applica il disposto di cui all'articolo 12, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

Le norme e i benefici della presente legge si applicano anche agli impiegati di cui ai precedenti articoli 37 e seguenti in servizio alla data del 1° gennaio 1980 e collocati a riposo anteriormente alla entrata in vigore della legge medesima.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 55.

(Spese di funzionamento).

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi ai tribunali amministrativi regionali, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, nonché i mandati di pagamento sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti.

ART. 56.

(Effetti economici).

Ai fini economici la presente legge ha effetto dal giorno della sua entrata in vigore.

ART. 57.

(Sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze).

Le sentenze del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono sottoscritte dal Presidente e dall'estensore.

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro 5 giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

Le sentenze debbono essere redatte non oltre il 45° giorno da quello della decisione della causa.

ART. 58.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.670 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, a tal uopo utilizzando l'apposito accantonamento preordinato allo specifico scopo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 59.

(Norma finale).

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Presidente del Consiglio di Stato	1		1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (a)	14	}	(a)
Presidenti di tribunale amministrativo regionale	30		44
Consiglieri del Consiglio di Stato (a)	67		67
Consiglieri dei tribunali amministrativi regionali		}	
Primi referendari			(b) 310
Referendari			
			422

(a) Compresi i posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(b) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983.

TABELLA B.

RUOLO DEL PERSONALE DIRIGENTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	dirigente superiore	13	Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato	1
			Direttore ufficio coordinamento sezioni consultive Consiglio di Stato . . .	1
			Direttore ufficio segreteria adunanza plenaria Consiglio di Stato	1
			Segretario generale TAR con sezioni staccate	9
			Direttore ufficio segreteria di cui all'articolo 40, ultimo comma	1
E	primo dirigente	31	Direttore servizi di segreteria Consiglio di Stato . .	(a) 7
			Segretario regionale TAR .	11
			Direttore servizi segreteria TAR con sezioni	12
			Vice direttore uffici segreteria di cui all'articolo 40, ultimo comma	2
			Totale . . .	45

(a) Di cui uno applicato presso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C.

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Parametro	Qualifica	Posti
530	Direttore capo aggiunto di segreteria	36
487		
455		
426		
387		
307	Direttore di segreteria	78
257	Vice direttore di segreteria	
190		
		(a) 114

(a) Di cui uno per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

TABELLA D.

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Posti
370	Segretario capo	19
297	Segretario principale	86
255		
218		
178	Segretario	85
160		
		(a) 190

(a) Di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

TABELLA E.

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore superiore	18
213	Coadiutore principale	81
183		
163		
133	Coadiutore	81
120		
		(a) 180

(a) Di cui cinque per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA F.

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore dattilografo superiore	75
213	Coadiutore dattilografo	175
183		
163		
133		
120		
		(a) 250

(a) Di cui sei per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

TABELLA G.

RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Parametro	Qualifica	Posti
165	Commesso capo	25
143		
115	Commesso	71
133		
		(a) 96
165	Agente tecnico capo	9
143		
133	Agente tecnico	21
		30

(a) Di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.